



STATUTO

"GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES RUFINA ODV"

CAPO I

CONSTITUZIONE NATURE E SCOPI

Articolo 1

È costituita in Rufina, l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES RUFINA ODV" donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in Rufina Piazza Umberto I, 42 provincia di Firenze, distretto di Firenze per fusione in data 20/01/1960 ed affiliata alla Consorziazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue *fratres delle Concordie d'Italia* il 29/03/1962 con codice n. 94.

Articolo 2

Natura e durata

Il "GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES RUFINA ODV" è una organizzazione di volontariato avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la erogazione, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della solidarietà secondo l'insegnamento del Vangelo.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apolitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3

Costituzione del Gruppo

Il "GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES RUFINA ODV" (più avanti semplicemente "Gruppo") è costituito agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Per l'ordinamento di diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione di sangue, del sangue midollare e degli organi.



Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, autonomo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi in collaborazione con le pubbliche istituzioni secondo le finalità espresse dalla L. 219 del 21 ottobre 2005 e con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres della Misericordia d'Italia (ora in avanti indicata come Consociazione Nazionale).

Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Le attività sopra descritte ricorrono nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere a) b) e c) dello stesso.

Per la specifica natura di volontariato denominato richiesto agli iscritti, l'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.

Il Gruppo potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività dell'articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'individuazione delle attività diverse è prerogativa del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Operatività

In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche della Consociazione Nazionale.

Articolo 6

Formazione ed aggiornamento

Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materia sanitaria e tecnica nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della Consociazione Nazionale.

Articolo 7

Sezioni e settori operativi del Gruppo

Per l'espletamento delle proprie attività, il Gruppo può costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione Nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio del Gruppo.

Per tutte le attività associative il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con appositi regolamenti e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Articolo 8

Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9

Stemma e gonfalone

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalle stesse tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES".

Il paligramma è rappresentato da un cuore ed una guerra di sangue, entrambi di colore rosso, puntone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.

Il gonfalone del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

L'uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e del logo rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l'Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

Articolo 10

Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES", dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l'affiliazione alla Consociazione.

In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal competente organo della Consociazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei discendenti di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.

Articolo 11

Collaborazione con altri operatori

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione Nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale, può aderire a reti associative, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

Flussi economici / finanziari

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle committenze con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Gruppo ha distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a sociatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di eccesso e di qualsiasi potere di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni

L'attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.

Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti licenze e altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14

Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealtà morali ed alle iniziative che sono alla base statutaria del Gruppo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso il Gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso esclusi al volontario rimborsi spese di tipo intellettuale.

Il Gruppo iscrive i volontari nell'apposito registro, anche ai fini degli adempimenti assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 15

Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

- a) soci donatori attivi;
- b) soci collaboratori;
- c) soci beneficiari.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell'idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo fondante del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipando alle assemblee ed acquistando il diritto di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall'iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attese le impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitaria, tecnica e/o amministrative e/o organizzative in senso al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall'iscrizione nel Gruppo.

I soci beneficiari sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell'associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi monetari e/o materiali.

Articolo 16

Iscrizione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è condizionata all'interessato ed iscritta nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo suppone da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e rispondere ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto delle Statute, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo innanzi scritta al Presidente requesting la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non essendo in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 17

Modalità di donazione

Il donatore si impegna ad una donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Gruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservare per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'indisponibilità momentanea temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

CAPO III

DISCIPLINA E DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18

Diritti degli iscritti

Gli iscritti al Gruppo (iscritti):

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del Gruppo;
- b) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- c) tenere nei confronti degli iscritti propriati alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Comunità Nazionale e dagli organi territoriali.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottostanti provvedimenti disciplinari, previa rappresentazione scritta dell'addebito, con invito a presentarsi entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'erogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide con potere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20

Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre, perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che risultano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti direttamente dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenza e di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a

presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute manifestate le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probieri della Circonscrizione Nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 21 Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

Articolo 22 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci direttori attivi, dai soci collaboratori e dai soci onemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.

Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del modificato di cassa dell'esercizio, del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e decide opportunamente di redigerlo e del bilancio preventivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera e messaggio e-mail da inviare al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione dell'avviso sulla rete Internet.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 24

Libertà convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un (denimo degli iscritti) aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- b) quando il Collegio dei probieri della Conoscenza Nazionale o l'Organo di controllo, se presente, del Gruppo per gravi e giustificate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Conoscenza Nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 25

Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritta, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch'esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti, il Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo, se presente, nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il bilancio sociale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma delle Statute da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Articolo 27

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto di cassa dell'esercizio, corredata della relazione del Presidente sull'attività del Gruppo svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo, se presente, sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare, altresì, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e decida spontaneamente di redigerlo.

- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando, se necessario, le relative deliberazioni;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 39, 36, 37, 40, 41 e 42;
- f) deliberare, alla volta ottenuta il parere favorevole della Confeederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 43, da trasmettere alla Confeederazione Nazionale;
- h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- i) approvare i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 30;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pronunciare azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell'art. 47.

Articolo 28

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci dabattitori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci Amatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo i membri dell'Organo di controllo.

Sui può essere nominato nel Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 29

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del Gruppo e delibera su tutte le materie cui ricorrere specificatamente all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.

In particolare:

- a) procede all'amministrazione del Gruppo compreso l'acquisto e la vendita e la permuta di beni immobili e mobili, di automobili e per la creazione di società quotate, nonché alle autorizzazioni relative;
- b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dell'Amministratore, del Capogruppo, se ritenuta necessaria, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- c) nomina l'Assistente spirituale;
- d) nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
- e) redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Gruppo;



- f) elegga i rappresentanti del Gruppo in organismi «a» sussistenti «estrie» primari;
- g) fissi la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- h) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
- i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- j) valuta annualmente il bilancio consuntivo e il rendiconto di cassa dell'esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea assicurando in calce allo stesso, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
- k) valuta annualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e decida spontaneamente di redigerlo;
- l) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Gruppo;
- n) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- o) cura l'osservanza delle spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati all'Assistente spirituale;
- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, le modifiche statutarie su di propria iniziativa che sia richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti al Gruppo, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
- r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Gruppo;
- s) individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo.

I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell'apposito raccoglimento delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 20

Funzioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese o anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Consociazione Nazionale, dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e degli organi territoriali.

L'ordine all'adunanza è emanato dal Presidente e dovrà contenere: il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata e convocare.

Per il suo carattere di organo di amministrazione il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggi digitali in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.

Il incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o di Presidente di qualsiasi Minierocrazia.

È a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta il Gruppo all'interno della Conosciazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea assembleare in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'eventuale inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- g) tiene i rapporti con la Conosciazione Nazionale agli effetti di ogni evento che coinvolge l'interessamento della Conosciazione stessa;
- h) preside agli provvedimenti d'urgenza ed anche se non contemplati nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giuridico, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- i) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Condotta, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Indaga i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte le intersezioni e gruppi di lavoro di cui alla lettera c) dell'articolo 29.

È responsabile dei documenti e dell'archivio del Gruppo; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dell'eventuale inventario di cui alla lettera e) dell'articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e del rendiconto di cassa dell'esercizio e del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di registrarla, e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34 **Amministrazione**

L'Amministrazione è diretta dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Essa, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, ha parte sempre direttiva di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a redigere il bilancio e il rendiconto di cassa dell'esercizio e il bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre al Consiglio direttivo.

Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 35 **Capogruppo**

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utile operativa, può nominare un Capogruppo.

Il Capogruppo non assume la veste di organo esecutivo né ha alcuna funzione di rappresentanza del Gruppo, ma svolge solo funzioni operative e politiche e peraltro rientra fra i suoi compiti:

- a) il coordinamento delle attività e della periodicità delle donazioni e dei controlli sanitari, provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli, redigendo periodicamente la statistica delle donazioni;
- b) la cura del rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela;
- c) la promozione e l'organizzazione delle eventuali raccolte esterne con autoselezioni ed altre iniziative promozionali;
- d) la svolgimento delle attività necessarie all'attuazione delle convenzioni in essere con la Pubblica Amministrazione;
- e) lo sviluppo degli strumenti informativi associativi;
- f) l'esecuzione di altre attività a lui eventualmente affidate dal Consiglio anche in raccordo con il Consulente sanitario.

Il Capogruppo riferisce periodicamente al Consiglio sulle attività a lui affidate.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ravvisi la necessità di nomina del Capogruppo i suoi compiti sono ripartiti, dal Consiglio stesso, fra uno o più Consiglieri o affidati al Presidente.

Articolo 36 **Organi di controllo e revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al ca. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla integrità dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento del limite Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'elenco vigente.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità cliniche, socio-sanitarie e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale fa atto degli atti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione emette un bilancio legale dei conti e una Società di revisione legale iscritta nell'apposita registro.

I verbali dell'Organo di controllo sono inseriti nell'apposito raccoglitore delle adunanze e delle deliberazioni tenute a cura della stessa Organo.

Articolo 37

Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono eleggibili twice il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato tre mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri tre mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo del non eletto.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del termine sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici o in affari.

I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Variazione autorizzata nell'Assemblea ordinaria del 21/06/2023

Articolo 38

Assistente spirituale

L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consiglio direttivo, come da art. 29, lettera c).

La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del Gruppo per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza delle spirito religioso del Gruppo e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con l'Assistente spirituale della Comunità Nazionale.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso del Gruppo per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell'Assistente spirituale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.

Articolo 39

Consulente sanitario

È nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in particolare:

- a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, se nominato, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture ematologiche competenti in occasione della donazione;
- b) garantire la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali;



- e) impartire, d'intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio sanitario competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l'intera attività;
- f) collaborare all'attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle problematiche emergenti della dotazione;
- g) curare la formazione e l'aggiornamento del Gruppo sotto il profilo sanitario;
- h) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo;
- i) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o paramedici, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strumentarie sotto sua sorveglianza, previa accordi con il Consiglio direttivo.

Articolo 40 **Commissione elettorale**

La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da un numero di tre o di cinque membri scelti fra i soci direttori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.

Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adesione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all'articolo 28, primo comma;
- c) accertare l'esistenza degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la lista di nominati per la carica di soci del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
- e) redigere la lista di almeno 3 candidati per l'elezione dell'Organo di controllo.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le alleggerà all'invito di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocato almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41 **Composizione delle liste**

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passivo non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l'Organo di controllo, laddove previsto, e un numero di preferenze pari al tre quarti degli eleggibili per il Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non ammessi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'elenco delle votazioni, comprese gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la lettura fino all'elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenute elezioni di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

Ineligibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43

Comitati delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite poiché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontarietà che è alla base dello spirito del Gruppo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo che siano in possesso del requisito di cui all'articolo 2307, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcuna compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno avere più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, secondo le norme di cui all'articolo 29, lettera p), e al prelievo da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante richiesta motivata scritta.

La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è sottoposta alla Consociazione Nazionale per il proprio assenso. Decorso trentacinque giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.

Dopo aver acquisito l'assenso scritto della Consociazione Nazionale, il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli concernenti nella proposta di riforma nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'ordine di convocazione è irritato nei termini di cui all'articolo 23 con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre resterà affisso presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.

L'ordine dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione Nazionale, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti gli organi territoriali.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione Nazionale.

Non possono essere soggetti di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono l'irrinunciabile solidarietà del Gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.



Articolo 45 *Regolamento generale*

L'Assemblea, ottenuto il potere legislativo della Consociazione Nazionale, può approvare, o completamente o alle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con la modalità di cui sopra.

Articolo 46 *Gestione straordinaria*

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Gruppo segnala alla Consociazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.

La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anomalia ed esperto nell'individuare il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la rimediatura degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa vada deserta o rimanga priva di validi, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità competente per le decisioni del caso.

Articolo 47 *Scioglimento del Gruppo*

Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di iscritti tale da svolgere anche in parte le funzioni.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all'articolo 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'assenza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolta tempestiva invito alla Consociazione Nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Gruppo.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.

Articolo 48
Devoluzione dei beni

A seguito della scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altre Enti del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cattolica o alla Consociazione Nazionale purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previa parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 49
Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto, senza la Consociazione Nazionale ed ottenuto il relativo consenso preventivo, le modifiche che si rendono indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Pastre.

Articolo 50
Atto finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento della Consociazione Nazionale, quelle del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano le attività tradizionali.

In caso di mancanza di normativa, occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio Nazionale della Consociazione Nazionale.

Esente da imposta di bollo e di registro in base alla legge 460/97 art. 10; L. N. 366/1991 art. 8 comma 1; L. N. 219/2005 art. 9; codice terzo settore D.l. 3 Luglio 2017 N. 112 art. 82 commi 3 e 5, in quanto riveste la qualifica di entus di diritto.

Roma 21 Giugno 2023

Il Presidente
Giacca D'Amico

Il Segretario

Mattia Mancini





GRUPPO DONATORI DI SANGUE RUFINA ODV

PIAZZA UMBERTO I, 42 - 30018 RUFINA (VI)

e-mail: gruppodonatorisangue@comuni.vi.it - info@gruppodonatorisangue.it

PEC: gruppodonatorisangue@comuni.vi.it CF 0408400045 - TEL. 0423/742185

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GRUPPO FRATRES DI RUFINA
DEL GIORNO 21 GIUGNO 2023**

Alle ore 19.00 del giorno 21 giugno 2023, il Presidente del Gruppo Fratres di Rufina dichiara aperta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria di adeguamento statutario, modifica art 37 con estensione al terzo mandato per il Presidente, convocata con nota scritta inviata a tutti i soci aventi diritto in data 1 giugno 2023.

Risultano presenti, oltre al citato Presidente, n° 55 soci su n° 230 iscritti tra donatori attivi, collaboratori e benemeriti, di cui n° 56 fisicamente e n° 9 per delega.

Il Presidente Giusti Danilo invita il Segretario Musina Manuela a voler dare lettura del nuovo testo statutario preautorizzato dalla Consociazione Nazionale Fratres con nota del 9 Giugno 2023, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto del Gruppo, in funzione dell'estensione al terzo mandato per il Presidente del consiglio direttivo, dopo un percorso di dialogo e collaborazione con le rappresentanze dei propri Organi Territoriali.

Dopo lettura del testo ed al termine del dibattito assembleare, il Presidente pone in votazione, come da ordine del giorno, in forma palese e per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo statutario che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Al termine dell'espressione di voto risultano:

FAVOREVOLI n° 65

CONTRARI n° 0

ASTENUTI n° 0

sulla base dei quali il Presidente proclama accolta la proposta alla quale seguiranno gli adempimenti di rito, tra cui la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Statuto e la comunicazione della stessa alla Consociazione Nazionale Fratres, anche per il tramite degli Organi Territoriali della stessa, ove costituiti ed operanti.

Alle ore 20.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Rufina, 21 Giugno 2023

Il Presidente
Giusti Danilo

Il Segretario
Musina Manuela





GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES RUFINA ODV
PIAZZA UMBERTO I. 42 - 50088 RUFINA (FI)

e-mail: gruppodonatorisanguefratresrufina.odv@gmail.com **website:** www.fratresrufina.org

casella pec: gruppodonatorisanguefratresrufina.odv@pec.it

CF 5418450493 - TEL. 3337481188

Spett.le
Agenzia delle Entrate

Rufina 22/8/2023

OGGETTO: Estensione terzo mandato presidente

In base a quanto stabilito dall'assemblea straordinaria dei soci donatori attivi e collaboratori del Gruppo Fratres odv di Rufina, tenutasi il 21 giugno 2023 alle ore 19.00 dove è stato approvato la modifica all'art. 37 dello Statuto della Consociazione Fratres.

IL CONSIGLIO RICHIEDE LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DI CUI SOPRA.

Cordiali saluti,

Il presidente gruppo Fratres Rufina

I CONSIGLIERI:

BARDUCCI ANDREA	
GIUSTI LUIGI	
PINTUCCI LAYDIA	
MUSINA MANUELA	
GRECO FRANCESCO	
ERMINI FEDERICO	